



SINDACATO GENERALE DI BASE

ANCHE I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE!

Come quasi ogni anno, si ripete in molte scuole la pretesa dei dirigenti che vorrebbero i docenti precari lavorare fino all'ultimo giorno di contratto senza usufruire di alcun giorno di ferie (diritto costituzionalmente garantito).

Da un'attenta lettura della normativa contrattuale emerge che

nessun docente che non abbia presentato domanda di ferie per i periodi di sospensione delle attività didattiche debba subire una riduzione dei giorni di ferie con tale motivazione.

Secondo la normativa generale nessun lavoratore può essere messo in ferie d'ufficio e a sua insaputa.

Ancora più infondata la pretesa di molti dirigenti di considerare retroattivamente in ferie il docente non presente a scuola nelle prime settimane di servizio. Ricordiamo a questi dirigenti che le ferie devono prima essere maturate e poi fruite.

L'art. 19 del CCNL 2006-2009 (ancora in vigore) – FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

afferma rispettivamente ai commi

"1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi".

"2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."

Ricordiamo pertanto che:

- il docente con contratto al 31 agosto ha diritto a presentare domanda di ferie esattamente come il docente di ruolo;
- il docente con contratto al 30 giugno ha diritto a presentare domanda di ferie per tutti i giorni di ferie di cui ha diritto (30 o 32 più 4 festività sopprese) dopo il termine delle lezioni ed entro il 30 giugno escludendo naturalmente i giorni di scrutinio e/o di eventuali partecipazioni ad esami finali;
- il docente incaricato di supplenza breve non avendo la possibilità materiale di fruire delle ferie ha diritto alla monetizzazione.

Invitiamo per queste ragioni tutti i precari a presentare domanda di ferie seguendo le indicazioni di cui sopra concludendo la domanda con il richiamo al silenzio assenso come principio in base al quale la richiesta di ferie s'intende accettata in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione. L'eventuale (e motivato) diniego del dirigente deve avvenire per iscritto e può essere impugnato.

Ricordiamo infine a tutti i docenti che non esiste alcun obbligo di presenza fisica a scuola dopo il termine delle lezioni se non per impegni già programmati e che comunque devono riguardare attività relative alla funzione docente e non rientranti nei profili ATA (riassetti di armadi, pulizie dei locali etc).

SGB rimane a disposizione dei propri iscritti per intervenire sui dirigenti che calpestano i diritti dei lavoratori.

Bologna, 01/06/2021

SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB

Via D. Zampieri, 10 – 40129 Bologna Tel 051.389524 – 051.385932 – Fax 051.310346